



QUESITI E RISPOSTE in materia di GIOCHI, VIDEOGIOCHI , GIOCHI ON-LINE

Febbraio 2023

	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>Nel nostro comune esiste un produttore di giochi del tipo Simulatori (di guida , di volo e simili) che vorrebbe utilizzarli posizionandoli in molte aree ed esercizi. Il simulatore è di fatto una postazione nella quale il cliente si siede e simula una competizioni motoristica, una gara sportiva, un volo di aereo .</p> <p>Si chiede se sia possibile rilasciare il codice identificativo come attrazione dello spettacolo viaggiante e consentire che il produttore li installi o li noleggi ad altri.</p>	<p>E' necessari in primo luogo premettere che il tipo di Simulatore descritto non pare rientrare autonomamente nell'elenco Ministeriale della attrazioni dello spettacolo viaggiante , quindi non pare essere considerato una attrazione dello spettacolo viaggiante. Nell'elenco ministeriale infatti compare la voce SIMULATORE fino a 12 posti nella sezione medie attrazioni e oltre 12 posti nella sezione grandi attrazioni , ma in entrambi i casi la descrizione indica che l'attrazione è costituita da quattro elementi: capsula, base semovente, alimentatore e consolle di controllo. La capsula contiene posti a sedere disposti su file di sedili . Si tratterebbe dunque di una cosa diversa da quella descritta .</p> <p>Si ritiene invece che il simulatore del quesito rappresenti un videogioco del comma 7 dell'art. 110 TULPS , che non consente vincite in denaro e basato sull'abilità del giocatore, e come tale potrebbe eventualmente far parte di un padiglione/sala giochi che rappresenta invece esso</p>

		<p>stesso, nella sua interezza, una attrazione dello spettacolo viaggiante . La voce corretta che compare nell’elenco attrazioni è la seguente :</p> <p><i>TIRI ELETTROMECCANICI o VIDEOGIOCHI (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento)</i></p> <p><i>Trattasi di apparecchi elettronici composti da uno schermo sul quale appaiono figure mobili che uno o più giocatori tentano di colpire mediante azionamento di pulsanti o manopole, anche simulanti competizioni sportive.</i></p> <p>Come tale il codice identificativo deve essere rilasciato al Padiglione eventualmente e non al singolo simulatore che dovrà invece possedere come gioco del comma 7 art. 110 TULPS il nulla osta alla distribuzione ed il nulla osta all’esercizio, rilasciato dall’Agenzia Dogane su richiesta dello stesso produttore .</p>
2	<p>Buongiorno, questo ufficio chiede se sia possibile installare dei videogiochi in una galleria di un centro commerciale da parte di un soggetto imprenditore . Si chiede un vostro parere in merito .</p>	<p>In risposta al quesito si ritiene che la possibilità di installare dei videogiochi in una galleria di un centro commerciale incontri un limite di carattere urbanistico in quanto la superficie di una galleria in questione ha una destinazione diversa da quella di vendita. Infatti la galleria riceve un parere anche da parte dei vigili del fuoco su progetto come percorso d’esodo e di transito, esodo e transito che nel caso di occupazione con videogiochi o peggio con banchetti ed altro potrebbero essere limitati mettendo in pericolo gli eventuali clienti in caso di emergenza. Sul</p>

		<p>punto del resto si è espresso anche il Ministero dello sviluppo economico che nella risoluzione n. 226246 del 2016 ha affermato che non ritiene consentita l'attività di vendita nelle gallerie di un centro commerciale e che potrebbe invece essere tollerata l'attività espositiva/promozionale.</p>
<p>3</p>	<p>Con la presente si chiede un parere : un esercizio pubblico aveva installato dei videogiochi del comma 6 art. 110 tulpas dieci anni fa e poi si è venuto a trovare entro la distanza minima da un luogo sensibile, prevista a seguito della DGR Lombardia nel frattempo approvata. L'esercizio ha cessato al 30 settembre del 2022 l'attività per malattia grave del titolare ma a poca distanza di tempo, il 20 ottobre è stato riattivato dal figlio . Si chiede a questo punto se sia legittimo considerare che nonostante si trovi entro la distanza minima dal luogo sensibile, sia possibile mantenere i videogiochi già a suo tempo installati .</p>	<p>Il mantenimento della posizione originaria e dunque la possibilità di mantenere i videogiochi può essere possibile qualora (e ciò non viene specificato nel quesito) il figlio dell'esercente che ha cessato l'attività avesse provveduto a riaprire mantenendo lo stesso soggetto giuridico (con la stessa partita IVA dunque); pertanto non dovrebbe essere stata formalmente comunicata la cessazione e non dovrebbe essere stata cancellata dal registro imprese l'originario soggetto giuridico, ma casomai averlo solo reso inattivo.</p> <p>In caso contrario la situazione descritta rappresenta una nuova apertura e dunque il trovarsi entro la distanza minima da un luogo sensibile impedisce il mantenimento dei videogiochi dell'art. 110 comma 6 TULPS. Al proposito si ricorda che ai sensi della L.R n. 8/2013 e s.m.i l'articolo 5 comma 1 bis prevede: <i>'1.bis Ai fini della presente legge per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino</i></p>

		<p><i>ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.</i></p>
4	<p>Vi formuliamo il seguente quesito : qualora questo Comando di Polizia volesse accertare se i videogiochi sono stati collegati alla rete dei Monopoli di Stato oggi ADM ed in che data siano stati collegati, oltre alla richiesta stessa all’Agenzia può essere individuato un altro modo più veloce ? Analogamente per sapere quando scade la concessione rilasciata all’installatore ! grazie</p>	<p>In risposta al quesito effettivamente ai fini del controllo di polizia l’attesa dei tempi di risposta dell’ADM potrebbe rallentare l’accertamento e la contestazione dell’eventuale violazione ; per questo motivo tuttavia è possibile individuare un modo più veloce per eseguire il controllo in quanto su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, TULPS R.D n. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la data del collegamento alle reti telematiche dell’ADM; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.
5	<p>Buongiorno, vorremo sapere nel caso in cui venga accertata la collocazione di un videogioco dell’art. 110 comma 6 lettera b) (VLT) in un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande che tipo di contestazione deve essere fatta dai nostri agenti di polizia ?</p>	<p>In risposta al quesito si fa presente che la legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40 ha inserito nello stesso decreto all’articolo 2 il comma 2 quater che così stabilisce:</p> <p><i>2-quater. La licenza di cui all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e` richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni.</i></p>



		<p>La suddetta disposizione deve essere letta anche in combinato disposto con il decreto min. finanze prot. n. 124/CGV del 22 gennaio 2010 .</p> <p>Pertanto l'accertamento di una collocazione come indicata nel quesito comporta l'immediata apposizione di sigilli sull'apparecchio mediante sequestro penale con ordine di rimozione, e contestuale contestazione della violazione dell'articolo 88 TULPS per la quale gli agenti accertatori dovranno procedere con denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 13 dicembre 1989, n. 401 art. 4, comma 4-bis. La violazione è punita con arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda non inferiore a € 516,00.</p>